

N. R.G. 1401/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Rossella Milone	Consigliere
dr. Silvia Giani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il
10.06.2020

DA

..... (CF), rappresentato e difeso
dall'avv.] i presso il cui studio legale, sito in I
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti

APPELLANTE

NEI CONFRONTI DI

AGOS DUCATO S.p.A. (P.IVA 08570720154), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.
presso il cui studio legale, sito in è elettivamente
domiciliato, giusta procura in atti

APPELLATA

Oggetto: Credito al consumo

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

1 – in via principale, accogliere il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 29.04.2020, resa dal Tribunale di Como nel giudizio R.G. n. 4857/2019, per i motivi n.1 e n.3 come sopra precisati, accertando e dichiarando l'usurarietà del TEG applicato al contratto di prestito personale n. 500000000 del 26/05/2009, intercorso tra la AGOS Ducato spa e l'odierno appellante e, per l'effetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, si sono imposti interessi, spese e costi; per l'ulteriore effetto, condannare l'appellata a restituire alla parte appellante la somma complessiva indebitamente percepita a titolo di interessi, spese, e costi, pari ad € 3.895,16, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo; di conseguenza, condannare ulteriormente, l'appellata, al risarcimento del danno da reato causato alla parte istante, ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p. e dell'art. 2043 c.c., quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in € 3.000,00, o nella maggior o minor somma che l'On.le Corte vorrà ritenere;

2 – in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non risulti degna d'accoglimento la superiore domanda, accogliere comunque il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 29.04.2020, resa dal Tribunale di Como nel giudizio R.G. n. 4857/2019, G.U. Dott. Marco Mancini, per il motivo n.2 come sopra precisato, accertando e dichiarando la difformità/indeterminatezza del TAEG indicato nel contratto di prestito personale n. 500000000 del 26.05.2009, intercorso tra la AGOS Ducato spa e l'odierno appellante e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole del contratto relative ad interessi, spese e costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto; per l'ulteriore effetto, rideterminare il piano di ammortamento del contratto,

applicando all'intero rapporto la clausola sostitutiva di determinazione degli interessi (c.d. tasso sostitutivo BOT), prevista dal Testo Unico Bancario; quindi, condannare parte appellata alla restituzione in favore del consumatore degli interessi versati in sopravanzo sulle rate pagate, nonché delle spese e costi non correttamente inclusi nel TAEG, per un totale complessivo di € 3.286,17;

3 – in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui non risultino degni d'accoglimento le superiori domande, accogliere comunque il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 29.04.2020, resa dal Tribunale di Como nel giudizio R.G. n. 4857/2019, G.U. Dott. Marco Mancini, per il motivo n.4 come sopra precisato, rideterminando la condanna alle spese di lite del primo grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, senza distrazione.

*

Per parte appellata:

Nel merito – in via principale

- rigettare l'appello proposto dal sig. _____ in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi illustrati nella presente comparsa e, per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza ex Articolo 702 ter cod. proc. civ. resa dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dott. Mancini, in data 29 aprile 2020 all'esito del giudizio R.G. n. 4857/2019.

- Con condanna alle spese del presente giudizio comprensive del compenso del difensore da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014 e delle spese sostenute in relazione al presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.

MOTIVAZIONE

Il giudizio di primo grado

1. Con ordinanza *ex art.* 702 bis c.p.c. depositata il 29.04.2020, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa n. 4857/2019 RG, promossa da
contro AGOS DUCATO S.p.A., ha così deciso:

PQM

- *rigetta il ricorso;*

- *condanna il ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite liquidate in euro 3235,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.*

2. Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di Agos Ducato, chiedendo l'accertamento dell'usurarietà del TEG applicato al contratto di prestito personale, determinata dall'inclusione della penale di estinzione anticipata (pari all'1%) e la nullità del TAEG per indeterminatezza/difformità causata dalla mancata inclusione delle somme corrisposte a fronte della sottoscrizione della polizza facoltativa CPI.

Il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente, *ex art.* 1815 co 2 c.c., al pagamento dell'importo di € 3.895,16, nonché, *ex art.* 125 bis TUB, dell'importo di euro 3.286,17 e al risarcimento del danno da reato *ex art.* 2043 c.c., per l'importo di euro 3.000,00.

La società resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande, in quanto infondate.

3. L'*iter* motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere così sintetizzato.

Quanto all'usurarietà del TEG, il Tribunale ha rigettato la doglianza del ricorrente, argomentando che la penale per estinzione anticipata del mutuo, in caso di recesso anteriore rispetto alla scadenza del contratto, ha natura diversa dagli interessi e non è soggetta al divieto di usurarietà. Essa non costituisce la remunerazione di un capitale dato a prestito, ma la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita.

Quanto alla nullità del TAEG per mancata inclusione delle spese dell'assicurazione nel costo del credito, il Tribunale, dopo avere premesso che la

contestualità della stipula della polizza assicurativa con l'erogazione del credito dà luogo a una presunzione *iuris tantum* di collegamento e di remuneratività della spesa per la società finanziatrice (vinta solo dalla prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento) e dopo avere accertato che, nel caso di specie, l'assicurazione fosse contestuale alla conclusione del finanziamento e fosse fornita dalla stessa resistente creditrice, ha, tuttavia, concluso affermando che mancasse l'elemento di remuneratività per la banca, poiché *“l'unico soggetto ad essere remunerato, nel caso di verificazione dell'evento sinistro, è il debitore”*.

Il giudizio di appello.

4. L'ordinanza del Tribunale di Como è stata impugnata dal sig.

, che ne ha chiesto la riforma, sulla base dei seguenti motivi:

- A. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 644 cp e dell'art.1 del D.L. n. 394/2000, convertito con L. 24/2001, concernente interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;
- B. violazione e/o falsa applicazione dell'art.124 del TUB, nonché errata interpretazione del contratto di polizza collettiva AVIPOP Assicurazioni spa n. 2620, del contratto di polizza collettiva AVIVA Previdenza Spa n.50045 e del contratto di prestito personale n. del 26.05.2009;
- C. risarcimento del danno da reato;
- D. eccessività della condanna alla rifusione delle spese processuali.

4.1. Con il primo motivo, parte appellante contesta l'interpretazione adottata dal Tribunale dell'art. 644 c.p. e della normativa antiusura volta ad escludere la penale per estinzione anticipata dalla verifica dell'usurarietà del tasso di interesse, affermando che in tale verifica debbono rientrarvi tutte le “commissioni, remunerazioni e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, ivi compresi gli oneri eventuali.

3.2. Con il secondo motivo, parte appellante censura che i costi relativi alle polizze assicurative -qualificate erroneamente come facoltative- non fossero

inclusi nel calcolo del TEG nonostante fossero, in conformità alla disciplina allora vigente (Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992), imposte e collegate all'operazione di credito, essendo funzionali ad assicurare la restituzione del finanziamento in caso di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea. Secondo l'appellante, trattasi di polizze collettive con chiari indici di interdipendenza tra prodotto assicurativo e finanziario, sintomatici di un chiaro interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio di una sua insolvenza:

- sono stipulate dall'intermediario resistente con la compagnia di assicurazione AVIPOP Assicurazioni spa e AVIVA Previdenza Spa a copertura del rischio morte, invalidità e inabilità o perdita di impegno dell'assicurato, con funzione di copertura del credito;
- sono sottoscritte contestualmente al finanziamento;
- hanno durata coincidente con quella del finanziamento;
- il pagamento del premio è stato oggetto di finanziamento da parte dello stesso intermediario ed è trattenuto sul prestito;
- il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario medesimo;
- tra l'intermediario finanziario Agos Ducato spa e le compagnie di assicurazione vi è una situazione oggettiva di conflitto d'interesse, così come dichiarato nella stessa Nota informativa del prodotto assicurativo (All.3), essendo Agos Ducato spa partecipata da Banco Popolare spa (oggi Banco BPM), che è anche azionista al 50,00% di AVIVA Holding spa.

La mancata inclusione dei costi della polizza nel calcolo del TAEG comporta la nullità, ai sensi dell'art 124 TUB *pro tempore* vigente, essendo tale norma applicabile sia nel caso di "omessa" che di "erronea" indicazione del TAEG, essendo la *ratio* quella di consentire una corretta formazione del consenso del cliente. Le clausole che indicano in modo non corretto il TAEG sono nulle anche

perchè in violazione della disciplina sulle clausole abusive, di cui agli artt. 33 ss. del D. Lgs 6 Settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).

3.3. Con il terzo motivo, parte appellante insiste nella richiesta di risarcimento del danno da reato patito ai sensi del comma 2 dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2043 c.c.

3.4. Con il quarto motivo, parte appellante censura la condanna al pagamento delle spese per eccessività della liquidazione e non corrispondenza con gli importi previsti dal D.M. 55/2014.

4. AGOS DUCATO S.p.A. si è costituita con comparsa del 14.01.2021 e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata ordinanza.

Con riguardo specifico al primo e al terzo motivo, afferma la cogenza e vincolatività delle istruzioni rese dalla Banca d'Italia, rilevando che la penale per estinzione anticipata *“costituisce la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita”*.

Con riguardo al secondo motivo, contesta la natura facoltativa della polizza assicurativa, deducendo in particolare che:

- non ricorre il presupposto previsto dall'art. 3, comma 2 lett. e) del D.M. del 1992 della polizza a copertura del credito, *“imposta dal creditore”*;
- la natura facoltativa della polizza si evince dallo stesso frontespizio del Contratto;
- l'onere di provare l'imposizione incombe sul consumatore;
- nel contratto non vi è alcuna sanzione collegata all'esercizio della facoltà di recesso dal contratto;
- l'art 124 TUB, nella versione in vigore prima delle modifiche apportate al D.Lgs del 2010, non giustifica la nullità del TAEG in caso di difformità.

5. Alla prima udienza del 03.02.2021, su concorde richiesta delle parti, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.11.2021.

La causa è stata trattenuta in decisione alla data del 17 novembre 2021 con le modalità di cui all'art. 221 comma 4 DL n 34/2020 ed assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.

Quindi la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.02.2022.

L'appello è parzialmente fondato.

6. Oggetto del giudizio è il contratto di prestito personale n. _____ del 26.05.2009, dell'importo complessivo di € 16.191,00, da restituirsi in 84 rate, ciascuna dell'importo di € 260,50, stipulato dalla parte appellante, in qualità di consumatore, con la società appellata.

Il contratto riporta un TAN fisso del 9,00%, un TAEG/ISC pari al 9,94% e prevede una penale per estinzione anticipata, pari allo 1%, da calcolarsi sul capitale residuo.

Il finanziamento è stato estinto il 22 luglio 2011 dopo il pagamento della venticinquesima rata.

L'importo finanziato di euro 16.191,00 ricomprende anche le commissioni per l'istruttoria (225 euro) e i costi di assicurazione collegata al credito (euro 966).

Nel caso di specie, il sig. _____ risulta avere pagato, alla data di estinzione del finanziamento, commissioni di anticipata estinzione per euro 122,15.

Dalla consulenza di parte prodotta dal ricorrente risulta che il TEGM sia pari a 15,871%, considerando, per il calcolo del tasso soglia, la categoria dell'operazione classificata come finanziamento famiglie operatori non bancari nel periodo temporale 1/4/2009-30/6/2009: il detto tasso soglia non è controverso in giudizio.

7. Ciò precisato in fatto, sono controversi nel presente giudizio l'usurarietà del TEG in conseguenza della commissione di anticipata risoluzione e la nullità del TAEG per difformità del tasso applicato rispetto a quello dichiarato.

8. *La commissione di anticipata risoluzione.* Il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto.

Prima della scadenza del termine stabilito per la restituzione, avvalendosi di un diritto normativamente riconosciuto, il debitore può corrispondere al creditore quanto dovuto per sorte capitale e per interessi già maturati.

Lo scioglimento anticipato del rapporto comporta, per il creditore, un pregiudizio connesso alla perdita del diritto alla maturazione di ulteriori interessi. Infatti, il debitore restituisce, oltre al capitale, i soli interessi già maturati, così “riducendo” l’importo della prestazione inizialmente dovuta a fronte dell’anticipazione del termine di restituzione.

La direttiva 2014/17, all’ art 25, stabilisce che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, con riguardo agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto. Il creditore ha diritto ad un “indennizzo equo e obiettivo” per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato.

La direttiva, che peraltro riproduce, all’art. 25 par. 1, l’art. 40 del Tub, prevedendo la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, ha la finalità di protezione del debitore mutuatario, al quale è attribuita la possibilità di liberarsi dal vincolo conseguendo un notevole risparmio sul costo totale del credito.

Tale “*fair and objective compensation*” non deve superare la perdita economica sofferta dal creditore.

L’art. 125-*sexies* del Tub, attuativa della direttiva, prevede dei parametri quantitativi per la determinazione dell’equa indennità, riferendosi a un tetto pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo ove la residua durata del contratto superi l’anno e ad una soglia dello 0,5% del medesimo importo ove siffatta durata sia pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo da anticipata estinzione non «può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto» (art. 125-*sexies* comma 2 Tub).

Il contratto in esame è antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies TUB, quando era applicabile la Delibera CICR 8 luglio 1992, art. 3, comma n.1, che già prevedeva che: *“Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*.

Dal regolamento contrattuale, conforme alla normativa vigente all'epoca della stipula del contratto, risulta, per il caso di anticipata estinzione, un *“compenso pari all'1% del capitale residuo”*, da ritenersi, sia alla stregua dei parametri contenuti nella Delibera CICR 8 luglio 1992 che nell'art. 125 sexies Tub, *“un indennizzo equo e obiettivo”*.

Rilevato che, nel caso di specie, è del tutto congruo, alla luce della normativa applicabile *ratione temporis* (ma anche della successiva normativa attuativa della direttiva europea 2014/17), il compenso convenuto dalle parti, anche in ragione delle modalità di calcolo, va parimenti esclusa la doglianza di usurarietà degli importi convenuti, essendo il compenso del mutuante da calcolarsi esclusivamente sul capitale residuo e non cumulandosi con gli interessi corrispettivi.

La commissione per l'estinzione anticipata, prevista dal contratto di mutuo nella misura sopra indicata, non può quindi essere sommata all'importo degli interessi moratori, al fine di stabilire se l'importo pattuito a carico del mutuatario per gli interessi moratori superi il tasso soglia, atteso che, mentre gli interessi moratori sono dovuti e determinati in relazione alle rate scadute e non pagate, la commissione per l'estinzione anticipata è dovuta e determinata in relazione al capitale di mutuo residuo, ossia alle rate di solo capitale non scadute e restituite anticipatamente rispetto alla scadenza (nello stesso senso Corte app Mi, rg 2458/2018).

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto, che, stando alla stessa consulenza di parte, l'ISC ricalcolato e comprensivo dei costi di commissione istruttoria e assicurazione è stato determinato dalla stessa parte in 12,068%, mentre il tasso soglia per la categoria di operazioni assimilabili a quella in esame è 15,871%, nel caso di specie non può ravvisarsi il superamento del tasso soglia usurario.

Giova altresì rilevare che la nullità della clausola in esame - che nella specie non è ravvisata- non si estenderebbe alle clausole relative al tasso moratorio e a quello corrispettivo, proprio come l'invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, poiché gli interessi non vanno cumulati tra di loro.

Con recenti pronunce la Suprema Corte, in materia di verifica del tasso usurario, sia in relazione alla commissione di massimo scoperto che di interessi moratori, ha ripetutamente affermato i seguenti principii:

-ai fini della verifica del tasso soglia non vanno equiparate voci non omogenee.

In ragione di ciò, l'eventuale inclusione nel TEG della penale per l'estinzione anticipata del finanziamento genererebbe una sommatoria tra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale;

-L'eventuale usurarietà degli interessi di mora non si ripercuote sugli interessi corrispettivi, stante la diversa natura e finalità dei medesimi.

- L'usurarietà degli interessi di mora va valutata autonomamente e conseguentemente è necessario considerare la singola disposizione pattizia e non il contratto nella sua interezza. "L'art. 1815, secondo comma c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempa interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. Pertanto, la sanzione dell'art.1815 secondo comma, c.c., non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano

l'applicazione di interessi che usurari non siano" (Cass. n. 21470/17; Cass. n. 22890/2019).

Motivo terzo

9. Dal rigetto del primo motivo di appello consegue anche il rigetto del terzo motivo di appello, concernente la richiesta di risarcimento del danno da reato.

Motivo secondo

10. *La nullità del TAEG per difformità.* Con recenti decisioni, la Suprema Corte ha statuito, in relazione ai costi di assicurazione sostenuti dal creditore per ottenere il credito, che essi vadano ricompresi, ai fini della determinazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, essendo sufficiente che risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, non avendo alcun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM (del 2006) i costi assicurativi (Cass. n. 3025/2022, Cass. n. 8806/2017 e Cass. 22458/2018).

Nel caso di specie, però, le spese di assicurazione sostenute dal creditore per ottenere il credito non rilevano per il raggiungimento della soglia usuraria.

Infatti, come emerge dalla stessa consulenza prodotta dalla parte ricorrente, il valore del TAEG ricalcolato, con la inclusione dei costi assicurativi, è pari al 12,068%, mentre il tasso soglia è 15,871%.

Si pone allora il problema di verificare quale sia la conseguenza della difformità tra il TAEG dichiarato e quello applicato, atteso che la chiara previsione dell'art. 125 bis co 6°, secondo cui "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che ...non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124" non era *ratione temporis* applicabile. Tale disposizione infatti è stata introdotta dal D.lgs. 141/2010 e, quindi, in data successiva alla stipula del contratto de quo.

Ritiene la Corte che, conformemente a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento e dalla giurisprudenza dell'arbitro bancario, l'equiparazione della mancanza di TAEG alla non corretta indicazione dello stesso e la nullità della clausola contenente il TAEG errato siano conformi alla *ratio* dell'allora vigente art. 124 TUB che, pur non menzionando espressamente l'errata indicazione del TAEG, si riferiva alternativamente all'assenza o alla nullità delle clausole contrattuali, equiparando all'assenza l'ipotesi della nullità delle clausole, tra le quali rientrava quella del TAEG. Per i contratti di finanziamento ricadenti nella categoria dei contratti del credito al consumo, il TAEG è informazione essenziale per la rappresentazione del contenuto degli obblighi assunti. Come argomentato dal Collegio di Coordinamento nella decisione 23293/2018, "il quinto comma dell'art. 124 del Tub, proprio dal punto di vista letterale, fa evidente riferimento alle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso (TAEG, scadenza rate, garanzie, coperture assicurative) ed è con riferimento a queste che equipara l'assenza alla nullità, che non può che discendere dalla non corretta indicazione dei dati. Ed invero, se il TAEG deve servire a fornire al consumatore una rappresentazione della portata dell'impegno e della convenienza dell'accordo rispetto ad altre soluzioni di mercato, non si vede in ragione di cosa si possa distinguere la mancanza del TAEG dalla non corretta indicazione. In entrambi i casi il consumatore non è in grado di accedere all'informazione per lui essenziale, nel senso che – astrattamente – potrebbe ricavare, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il TAEG, utilizzando la formula prevista dalle norme e i dati presenti in contratto, ma siffatta operazione risulterebbe troppo complessa per un soggetto che il legislatore europeo assume come "debole" proprio sotto il profilo della capacità di elaborare tale dato".

L'appellata si è difesa invocando la qualificazione della polizza risultante dal frontespizio del contratto, come "facoltativa" e la previsione della facoltà di recesso. Entrambi gli argomenti non sono dirimenti. Nel primo caso, si tratta di una qualificazione attribuita dall'intermediario allo strumento assicurativo e nel

secondo di un diritto riconosciuto ai consumatori. Quanto ai due contratti stipulati da altri clienti, non vi è la prova che fossero stipulati da consumatori con il medesimo merito creditizio del ricorrente.

Ritenuta quindi la nullità del TAEG per difformità, il TAEG contrattuale è sostituito con il tasso sostitutivo BOT emesso nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'allora vigente art. 124 TUB .

11. La società convenuta è quindi condannata a restituire al ricorrente quanto pagato in eccesso rispetto al tasso legale sostitutivo, secondo quanto previsto dal quinto comma del previgente art. 124 TUB, che prevede che “Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo il seguente criterio: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.

La società convenuta è pertanto condannata al versamento dei maggiori interessi corrisposti sulle rate pagate, pari ad euro 2.320,00, in conformità al disposto di cui al previgente art. 124. TUB.

Non vanno, invece, restituiti i costi di assicurazione pari ad euro 966,00. La sanzione della nullità del TAEG comporta, infatti, non il venire meno della debenza dei costi effettivamente sostenuti, ma la sostituzione del TAEG dichiarato (e difforme) con gli interessi al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (in senso conforme, cfr. Collegio Coordinamento, Decisioni 1430/2016 e 12832/2018).

12. L' ordinanza del Tribunale di Como è quindi parzialmente riformata. Accertata la difformità del TAEG indicato nel contratto di prestito personale n. 777777 del 26.05.2009, stipulato da AGOS Ducato spa e dall' appellante per la mancata inclusione dei costi a carico del consumatore relativi all'assicurazione,

AGOS Ducato spa è condannata alla restituzione della somma di euro 2.320,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

13. La parziale riforma della sentenza comporta, indipendentemente dalla formulazione di un autonomo motivo di appello (nel caso di specie, il quarto), che si proceda ad un nuovo regolamento delle spese processuali, tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 22446/2018).

Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono poste a carico di Agos Ducato e sono liquidate, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, secondo parametri medi, tenuto conto del modesto valore della controversia, quale accertato e non domandato e della mancanza della fase istruttoria in appello, come segue: per il primo grado, in euro 2.430 per compensi; per il grado di appello, in euro 1830,00 per compensi, oltre spese generali , iva e cpa come di legge.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da _____ nei confronti di AGOS DUCATO S.p.A., così dispone:

- I. accoglie l'appello parzialmente e modifica l'ordinanza *ex art.* 702 ter c.p.c. del 29.04.2020, emessa dal Tribunale di Como nel giudizio R.G. n. 4857/2019;
- II. per l'effetto, condanna AGOS DUCATO S.p.A. alla restituzione in favore di _____ della somma di euro 2.320,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- III. Condanna AGOS DUCATO S.p.A al pagamento delle spese di lite, in favore di _____ così liquidate:
 - per il primo grado, euro 2.430 per compensi;
 - per il grado di appello, euro 1.830,00 per compensi;oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come di legge.

Così deciso in Milano, il 17 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

Dott. Silvia Giani

Il Presidente

dott. Massimo Meroni